

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
DELLE SCUOLE NAUTICHE**

ART. 1: Oggetto.

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza tecnico amministrativa sulle Scuole Nautiche, attribuite alla Provincia con D.Lg.vo n° 112/98, art. 105 comma 3) lettera a);
2. La disciplina è regolata dal D.P.R. n° 431/97, da eventuali successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative nonché da quanto previsto da tutti gli articoli del presente Regolamento;

ART. 2: Definizione delle Scuole Nautiche.

1. Si definiscono Scuole Nautiche le strutture stabili caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche che svolgono con regolarità attività rivolta all'educazione marinairesca, nonché all'istruzione ed alla formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

L'attività di scuola nautica può essere esercitata, previo rilascio di specifica autorizzazione e nel rispetto dei criteri per la distribuzione territoriale di cui al successivo art. 10, dai seguenti soggetti:

a - Persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti di carattere morale, tecnico e finanziario di cui ai successivi artt. 5,6,7 e dotate di idonei locali, di attrezzature marinairesche, di strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico di cui ai successivi artt. 8,11,12,13;

b - Persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura che alla data di entrata in vigore del D.P.R. n° 431/97 gestivano le scuole di istruzione per la nautica, attive alla data di entrata in vigore del presente regolamento, previo accertamento, da effettuarsi da parte dell'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, dell'idoneità dei locali delle attrezzature marinairesche degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico;

c - Persone fisiche o giuridiche titolari di autorizzazione all'esercizio di autoscuola ai sensi del Decreto Ministeriale del 17.5.1995 n° 317 dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami;

2. La sede della scuola è quella dove sono impartite le lezioni teoriche e dove è collocato l'ufficio di segreteria.

3. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere effettuate nell'ambito del Compartimento Marittimo ove saranno sostenuti gli esami.

ART. 3: Autorizzazione.

Le "Scuole Nautiche" sono soggette ad autorizzazione e vigilanza tecnica da parte della Amministrazione Provinciale, previo parere del Capo del Compartimento Marittimo o del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri nella cui giurisdizione ha sede la Scuola Nautica.

L'autorizzazione può essere richiesta per:

- a) Scuole Nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) dei D.P.R. 431/97 per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, a vela e a motore, ovvero per il comando limitato alle sole unità a motore;
- b) Scuole Nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 431/97 per la navigazione senza limiti dalla costa, a vela e a motore, ovvero per il comando limitato alle sole unità a motore;
- c) Scuole Nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 4 del D.P.R. 431/97 per la condotta delle navi da diporto.

ART. 4: Domanda di autorizzazione.

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche devono presentare domanda rivolta al Presidente dell'Amministrazione Provinciale redatta in conformità al modello reperibile presso l'Ufficio Trasporti e Motorizzazione Civile dell'Amministrazione Provinciale.

2. La Provincia provvederà a richiedere, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza protocollata, la documentazione necessaria all'istruzione della pratica e successivamente entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta provvede al rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo che risulti necessario procedere ad ulteriore integrazione e verifica della documentazione.

ART. 5: Requisiti del richiedente.

1. Il richiedente per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica deve avere i seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;

b) avere compiuto anni 21;

c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27.12.1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 03.08.1988 n. 327 e dalla legge 31.05.65 n. 575 così come successivamente modificata ed integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

d) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

e) essere in possesso, di titolo professionale meglio specificato nel comma 1 dell'art. 14 del presente Regolamento (o titolo equipollente se cittadino di altro stato) ovvero aver conseguito la patente nautica per la navigazione senza alcun limite da almeno 5 anni;

f) avere la capacità finanziaria di cui all'art. 7;

2. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:

a) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in data anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 431/97 per le persone fisiche già esercitanti scuole di istruzione per la nautica;

b) proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 13, da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;

c) proprietà o affitto dei locali costituenti la sede, con possibilità di diversificazione territoriale fra sede legale e locali dedicati all'insegnamento, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art. 8 e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;

d) materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui agli art. 11 e 12;

e) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento sia teorico che pratico di cui all'art. 14.

ART. 6: Requisiti per le società.

1. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 4 è richiesto dal legale rappresentante ed è rilasciato alla società.

I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 5 devono essere posseduti:

a) da tutti i soci quando trattasi di società di persone;

b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

2. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera e) comma 1 dell'art 5 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 e il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 5 deve essere posseduto dalla società.

3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento dei prescritti requisiti in capo al richiedente.

4. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un Ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia del relativo atto, deve essere comunicato all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'Ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

5. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie e/o modifica della ragione sociale, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previa accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

6. Se varia la sola denominazione della scuola nautica, si procede alla semplice presa d'atto, senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

ART. 7: Capacità finanziaria.

1. Le persone fisiche o giuridiche, limitatamente al caso descritto all'art. 2 comma 1 lettera a), per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica devono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento dell'importo di € 25.822,84 nelle forme tecniche ritenute valide dalla Provincia, rilasciata da parte di:

- a) aziende o istituti di credito;
- b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad € 2.582.284,50.

ART. 8: Locali.

1. I locali delle scuole nautiche devono comprendere:

a) un'aula di almeno 25mq di superficie, e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e/o da altri locali di ricevimento del pubblico;

b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq, antistante l'aula oppure laterale e con ingresso autonomo;

c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati.

2. I locali, con la destinazione edilizia ad uso ufficio, non devono essere in contrasto con la normativa urbanistica locale, con la normativa in materia igienico-sanitaria e con la sicurezza degli impianti. Per le autoscuole l'ufficio di segreteria e l'aula di teoria potranno essere in comune sia per l'attività di autoscuola che per l'attività di scuola nautica.

3. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede la scuola nautica.

ART. 9: Criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

1. All'entrata in vigore del presente Regolamento saranno rilasciate autorizzazioni relative al precedente art. 2 comma 1 lettere b),c).
2. Le autorizzazioni relative all'art. 2 comma 1 lettera a), saranno rilasciate successivamente, tenendo conto della distanza minima di 1000 (mille) metri dalla scuola nautica più vicina, così come meglio specificato al successivo art. 10.

ART. 10: Criteri per la distribuzione territoriale.

1. Per distanza tra scuole nautiche si intende il percorso pedonale più breve, misurato nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada;

2. In caso di autorizzazione per l'apertura di una nuova scuola nautica, la distanza minima dalla scuola nautica più vicina non può essere inferiore a 1000 (mille) metri. Fermo restando che la distanza minima da mantenere dalla scuola nautica più vicina con sede in Provincia limitrofa non può essere inferiore a metri 500 (cinquecento);

3. In caso di trasferimento volontario la distanza minima da mantenere rispetto a ciascuna delle scuole nautiche distanti meno di 1000 (mille) metri è quella preesistente al trasferimento mentre la distanza minima da mantenere rispetto a tutte le altre scuole nautiche non può essere inferiore a 1000 (mille) metri, fermo restando che la distanza minima da mantenere dalla scuola nautica più vicina con sede in Provincia limitrofa non può essere inferiore a metri 500 (cinquecento);

4. In caso di trasferimento necessitato da sfratto esecutivo dai locali sede della scuola nautica, chiusura al traffico della strada dove la scuola nautica è situata, sopravvenuta inagibilità dei locali per cause accidentali documentabili e per un periodo di almeno tre mesi, la distanza minima da mantenere rispetto a ciascuna delle scuole nautiche distanti meno di 400 (quattrocento) metri è quella preesistente al trasferimento mentre la distanza da mantenere rispetto a tutte le altre scuole nautiche non può essere inferiore a 400 (quattrocento) metri, ivi comprese le scuole nautiche con sede in Provincia limitrofa;

5. Nel caso di trasferimento della scuola nautica, richiesto per sfratto o chiusura al traffico della strada dove ha sede la scuola nautica stessa, i locali da adibire ad a scuola nautica potranno essere riconosciuti idonei qualora comprendano:

aula e segreteria, la cui distinta superficie non sia inferiore all'80% di quella prevista;

servizi igienici composti da bagno e antibagno;

I suddetti locali dovranno comunque rispondere a quanto previsto dall'art. 8 comma 2 e comma 3 del presente Regolamento;

6. I casi previsti ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, si applicano anche qualora nei locali adibiti a scuola nautica sia autorizzato lo svolgimento dell'attività di autoscuola.

ART. 11: Arredamento didattico.

L'arredamento dell'aula di teoria è costituita almeno da:

- a) una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80, oppure una lavagna luminosa o altro sussidio didattico avente analoghe finalità;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superfici dell'aula;
- d) almeno 1 tavolo da carteggio;

ART. 12: Materiale per lezioni teoriche.

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:

- a) bussola marina e sestante;
- b) facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- c) carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche, compasso, matite e gomme in relazione al numero degli allievi;
- d) carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche (n° 1111)
- e) barometro aneroidale, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- f) tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
- g) carte di analisi meteorologica;
- h) fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
- i) elenco dei fari e segnali da nebbia;
- j) portolano del Mediterraneo;
- k) serie di segnali pirotecnici di soccorso in uso sulle unità da diporto;
- l) estintore portatile di tipo omologato per le unità da diporto;
- m) cintura di salvataggio in uso per il diporto;
- n) rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- o) rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- p) modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
- q) rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;
- r) rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero relativo modello;
- s) rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- t) rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- u) rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;
- v) leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto – Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto.

2. Le scuole nautiche possono attrezzarsi, per l'insegnamento, con pannelli luminosi e/o con sistemi audiovisivi interattivi: in tal caso possono essere adeguatamente ridotti gli strumenti didattici di cui alle precedenti lettere o), p), q), r), s), t), u), v);

3. Tutte le dotazioni o pubblicazioni soggette ad aggiornamento devono essere tenute continuamente aggiornate da parte della scuola.

ART. 13: Mezzi nautici.

1. La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami e compatibile con il tipo di patente da conseguire:

a) per l'abilitazione al comando ed alla condotta di unità da diporto di lunghezza inferiore a ml. 24, rispettivamente:

- entro le 12 miglia: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero in ottimo stato d'uso, decoro e manutenzione. L'Amministrazione si riserva di sottoporre l'unità a controllo periodico del mantenimento dei suddetti requisiti;
- senza alcun limite dalla costa: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero iscritta nei registri del compartimento marittimo ed appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione, provvista di Certificato di Sicurezza in corso di validità;

b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la scuola deve disporre di una nave da diporto di lunghezza superiore a 24 ml o, in alternativa, di una unità da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutta non inferiore a 20 ml ed iscritta nei registri del compartimento marittimo alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione provvista di Certificato di Sicurezza in corso di validità;

2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa, ad uso scuola nautica, per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi nonché ad animali e cose, il cui massimale deve essere almeno il doppio del minimo previsto dalla legge;

3. Il Capo del Compartimento Marittimo o il Direttore dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, nel rilasciare il parere di cui all'art. 3, valuta anche l'idoneità delle unità nautiche delle scuole;

4. I mezzi nautici da utilizzare per le scuole che preparano i candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) ed art. 4 del D.P.R. 431/97 devono essere iscritti nei registri delle Capitanerie di porto, a norma dell'art. 15, D.P.R. 431/97.

Per le scuole nautiche di cui all'art. 3 comma 1) lettera a) del D.P.R. 431/97 si possono utilizzare anche i natanti;

5. Le unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami possono essere:

- a) di proprietà del titolare della scuola nautica;
- b) di proprietà di un consorzio tra titolari di scuola nautica;
- c) con contratto di leasing;
- d) in disponibilità da parte di un soggetto (persona, ente, società o consorzio) titolare di autorizzazione. L'interessato dovrà produrre lettera di disponibilità. Nel caso in cui il soggetto che mette in disponibilità l'unità da diporto, sia titolare di autorizzazione rilasciata da altra Provincia, l'interessato dovrà produrre anche copia della relativa autorizzazione.

6. Ogni variazione relativa al titolo di proprietà e/o di possesso, alla sostituzione del mezzo nautico o comunque relativa a quest'ultimo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia.

ART. 14: Insegnanti ed istruttori.

1. Possono svolgere l'attività di insegnante teorico e di istruttore pratico presso le scuole nautiche, i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a "padrone marittimo" nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli Istituti nautici, anche universitari o professionali per la navigazione che insegnano navigazione, gli Ufficiali superiori del corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni. Possono altresì svolgere l'attività di istruttore pratico coloro che sono in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire;
2. La scuola nautica deve avere uno o più insegnanti di teoria, uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche, o comunque uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni. Dette funzioni, cumulabili, possono essere svolte, peraltro, dal titolare, legale rappresentante o socio amministratore, avente i requisiti richiesti. Gli insegnanti e/o istruttori devono rilasciare autodichiarazione in cui attestano di accettare l'incarico e di non essere dipendenti dello Stato, di Enti pubblici o di Azienda privata, oppure, in caso contrario, esibire il nulla osta dei predetti;
3. Se una scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di reclutamento, la possibilità di sostituirlo immediatamente, è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, utilizzare temporaneamente e per non più di 6 (sei) mesi un insegnante o istruttore di altra scuola nautica già autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa;
4. E' consentito utilizzare a tempo parziale insegnanti e/o istruttori abilitati, anche se trattasi di lavoratori autonomi. Agli insegnanti ed istruttori di più scuole nautiche appartenenti ad un unico soggetto titolare è consentita la mobilità presso le diverse sedi;
5. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni e durante gli esami;
6. L'Amministrazione Provinciale rilascia apposito tesserino per l'attività di insegnante e/o istruttore previo accertamento dei requisiti professionali e morali di cui all'art. 5;
7. Il passaggio di personale insegnante e/o istruttore dall'organico di una scuola nautica ad un'altra, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Provinciale;
8. In caso di cessazione del rapporto di lavoro dell'insegnante e/o istruttore di scuola nautica il titolare è tenuto a restituire immediatamente il tesserino dell'insegnante e/o istruttore.

ART. 15: Programmi.

1. I programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità a motore nonché di quelle a vela, con o senza motore ausiliario, e dei motovelieri, per la navigazione entro le dodici miglia e per quella senza alcun limite, sono riportati, rispettivamente negli allegati D ed E del D.P.R. 431/97;
2. Il programma d'esame per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi da diporto è riportato nell'allegato F del D.P.R. 431/97;
3. I programmi di cui ai commi precedenti saranno adottati fino a nuove disposizioni Ministeriali.

ART. 16: Corsi di Insegnamento.

I corsi d'insegnamento sono i seguenti:

- a) Corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti per il comando e la condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri, entro le dodici miglia dalla costa (art. 3, comma 1, lettera a), D.P.R. 431/97), ovvero corsi limitati alle sole unità a motore;
- b) Corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti per il comando e la condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri, senza alcun limite dalla costa (art. 3 comma 1, lettera b), D.P.R. 431/97), ovvero corsi limitati alle sole unità a motore;
- c) Corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti per il comando delle navi da diporto (art. 4 del D.P.R. 431/97).

ART. 17: Registri.

Le scuole nautiche curano la tenuta del registro d'iscrizione vidimato dall'Amministrazione Provinciale e contenente gli elementi fondamentali appresso indicati:

- numero progressivo;
- data di iscrizione;
- generalità degli allievi;
- tipo di patente da conseguire
- estremi delle esercitazioni pratiche;
- data degli esami di teoria;
- esito dell'esame di teoria;
- data della prova pratica;
- esito della prova pratica;
- annotazioni.

ART. 18: Disposizione sull'attività.

All'interno dei locali deve essere esposta ben visibile per il pubblico una tabella, vidimata dalla Provincia, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:

- a) il nome e la sede della scuola;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzatorio della scuola medesima;
- e) le tariffe minime applicate;
- d) l'indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, la scuola è posta sotto la vigilanza tecnico-amministrativa della Provincia di Firenze;
- e) la firma del titolare della scuola nautica;

ART. 19: Trasferimento della sede.

Il trasferimento della sede, in ambito provinciale, sarà consentito previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali e purché detti locali non siano in contrasto con quanto previsto all'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 20: Esercizio dell'attività' di vigilanza

1. L'Amministrazione Provinciale esercita la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche adeguandosi al dettato dell'art. 336 del D.P.R. 495/92 avvalendosi, eventualmente, della collaborazione delle Capitanerie di Porto e/o della Direzione Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, come segue:

- a) La vigilanza è svolta con attività ispettiva, anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette a controllo:
 - La capacità didattica del personale;
 - L'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, etc.;
 - Il regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di istruttori in possesso dei requisiti di cui all'art. 14;
 - La regolare tenuta del registro d'iscrizione;
 - Il rispetto delle direttive Ministeriali, nonché di quelle dell'Amministrazione Provinciale;
- b) In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio delle attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento della scuola nautica. Esse sono contestate immediatamente al titolare, o al legale rappresentante o al socio amministratore, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o, in caso di loro mancanza, mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- c) Il soggetto al quale viene contestato il verbale, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dello stesso, o dalla data di ricezione della raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'Amministrazione provinciale. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti oppure non siano pervenute nel termine prescritto, l'Amministrazione Provinciale diffida il titolare dell'autorizzazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni;
- d) Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma c), l'Amministrazione Provinciale darà corso ai provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 123, comma 8 e 9, del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione;

2. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.

ART. 21: Decadenza dell'autorizzazione.

- a) L'autorizzazione decade per decesso o fallimento del titolare;
- b) per scioglimento o fallimento della società di gestione;
- c) per rinuncia espressa del titolare;
- d) per rinuncia tacita del titolare, intendendosi per rinuncia tacita:
 - il mancato inizio dell'attività entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
 - la sospensione ingiustificata dell'attività per mesi 6 (sei);
 - la sospensione dell'attività, previamente autorizzata, non può eccedere i mesi 6 + 6 (sei + sei);

ART. 22: Sospensione dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è sospesa per un periodo da 1 (uno) a 3 (tre) mesi quando:

- a) l'attività della scuola nautica non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia.

ART. 23: Revoca autorizzazione.

L'autorizzazione è revocata quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria ed i requisiti morali del titolare;
- b) venga accertata la cessazione di fatto dell'attività della scuola nautica;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un biennio.

ART. 24 : Norme finali e transitorie.

Le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato domanda di autorizzazione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono tenute a riformulare istanza alla Provincia, in conformità ai criteri del presente Regolamento, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.